
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2009)

A pagina 6, nell'articolo 4, punto 4 [nel testo del nuovo articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007]:

anziché: «a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis);»

leggi: «a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11, lettera a);».

A pagina 6, nell'articolo 4, punto 4 [nel testo del nuovo articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007]:

anziché: «a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis);»

leggi: «a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11, lettera a);».

A pagina 7, nell'articolo 4, punto 13 [nel testo del nuovo articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007]:

anziché: «a) Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 2009 al 1° aprile 2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»

leggi: «a) Tuttavia per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010, il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»

A pagina 10, nell'articolo 4, punto 35 [ultima frase nel testo del nuovo articolo 182, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007]:

anziché: «a) Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo articolo.»

leggi: «a) Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5.»

